

ACCESSO AI DOCUMENTI RELATIVI A VISITA SANITARIA DELL'ACCEDENTE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato – Compartimento Polizia Ferroviaria per la, Ufficio Sanitario della Polizia di Stato di

FATTO

Il vice ispettore della Polizia di Stato ricorrente, dopo essere stato convocato dal medico superiore della Polizia di Stato dott. per essere sottoposto a visita sanitaria per il giorno 8.11.2018, con istanza del 6.11.2018, tramite l'avv., ha chiesto di accedere ai relativi documenti. La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorrente ha allegato al ricorso il provvedimento con il quale il Comparto Polizia Ferroviaria resistente ha invitato il ricorrente a presentare la richiesta ostensiva all'amministrazione competente, ossia l'Ufficio Sanitario della Polizia di Stato di, Il Compartimento Polizia Ferroviaria per la, ed il, ha trasmesso alla Commissione il decreto n. prot. del 12.12.2018, con il quale si dispone di non doversi procedere in ordine all'istanza di accesso in esame atteso che il ricorrente non ha esercitato l'accesso nei termini previsti dalla legge. Dalle premesse al decreto si evince che in data 9.11.2018 il ricorrente ha inoltrato l'istanza in esame all'ufficio competente il quale, con provvedimento del 21.11.2018 ha comunicato che i documenti sono agli atti del Compartimento e di detenere solo gli atti endoprocedimentali di natura sanitaria emanati; infine, la visita sanitaria si è conclusa con esito negativo. E' pervenuta altresì una memoria della Questura di la quale comunica che il ricorrente era già in possesso dei chiesti documenti e pertanto che il medesimo è privo di un interesse ad accedere ai chiesti documenti. Il provvedimento del 21.11.2018 non è pervenuto alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui agli artt. 7 e 10 ad accedere ai documenti del procedimento di cui è parte. La circostanza che il vice ispettore ricorrente li abbia già posseduti non fa venire meno l'interesse ostensivo ben potendo, in ipotesi, averli smarriti. La Commissione rileva poi che le amministrazioni adite non hanno emanato un provvedimento di accoglimento della richiesta e che, pertanto, correttamente il presente gravame è stato presentato avverso la fattispecie del silenzio diniego; inoltre, si ricorda che la legge attribuisce un termine di trenta giorni all'amministrazione e non agli accedenti entro il quale dare riscontro alle richieste ostensive.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto invita le amministrazioni resistenti a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 febbraio 2019).